

Codice di Comportamento 231 del Gruppo ATM

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità

Le regole di comportamento contenute nel Codice di Comportamento 231 integrano il Codice Etico del Gruppo ATM che esprime i valori a cui le Società del Gruppo si ispirano nella condotta dell'attività aziendale.

Più precisamente, il presente Codice di Comportamento 231 raccoglie i principi etici e i valori che informano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di evitare e prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001.

La Società, infatti, è determinata a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi italiane e di quelle dei paesi in cui può operare anche in collaborazione con altre imprese, uniformando la propria attività alle prescrizioni del citato d.lgs. e successive modifiche ed integrazioni.

Il Codice di Comportamento 231, il Codice Etico ATM e il documento “Principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001”, sono gli elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Articolo 2 – Rapporti con i terzi

2.1 Conflitto di interessi

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano essere, in conflitto di interesse.

Pertanto, i Destinatari del Codice di Comportamento 231 devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio od interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni su quale possa essere il migliore interesse della Società ed il modo più opportuno per perseguirlo nel rispetto delle norme del Codice di Comportamento 231.

Il Gruppo riconosce e rispetta il diritto dei dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse del Gruppo stesso, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.

A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- ✓ interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- ✓ utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- ✓ svolgimento di attività lavorative, comprese quelle di collaborazione e di consulenza, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- ✓ accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con il Gruppo.

Chiunque si trovi ad operare in una situazione di possibile conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione al superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza, indicando la situazione in grado di influire potenzialmente sull'imparzialità della sua condotta. Laddove coinvolti in tale situazione siano degli amministratori l'obbligo di cui al presente punto trova specifica disciplina nella disposizione dell'art. 2391 c.c.

2.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti che i Destinatari del Codice di Comportamento 231, anche tramite terzi, intrattengono con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi:

a) è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, con l'espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio alla Società o perseguire un interesse della stessa, siano tali da integrare fattispecie illecite di reato. Alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, quando non addirittura in aperta violazione di legge e/o regolamenti, se tenuti nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione.

b) quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti, i collaboratori e quanti operano per conto della Società non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni né indurre al compimento di atti contrari ai

doveri d'ufficio, seppure posto in essere a vantaggio o nell'interesse della Società, i dirigenti, funzionari (compresi i funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione) o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti o conviventi.

I Destinatari del Codice di Comportamento 231 non devono, pertanto,

1) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;

2) offrire o in alcun modo fornire denaro, doni od omaggi;

3) esercitare illecite pressioni promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione;

4) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Agli effetti della presente indicazione non si considerano doni i regali convenzionali di modico valore e proporzionati al caso.

c) non è consentito presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;

d) è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;

e) è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.

2.3 Rapporti con i fornitori, appaltatori e collaboratori

Nei confronti di terzi, la Società si adopera per fare sì che il Codice di Comportamento 231 sia considerato uno *standard* di *best practice* per la condotta negli affari.

Nei rapporti di collaborazione, di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o di servizi ogni Destinatario, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di:

✓ osservare, oltre alla normativa vigente, le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori e collaboratori;

✓ selezionare persone e imprese qualificate, sulla base di criteri legati alla competitività oggettiva dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità, intesa, nell'ambito di attività considerate "sensibili" ai sensi del d.lgs. 231/2001, come rispondenza del fornitore ai parametri etici espressi nel presente Codice di Comportamento 231;

- ✓ portare a conoscenza dei terzi gli impegni ed obblighi imposti dal Codice di Comportamento 231 e dal Codice Etico del Gruppo, informandoli della possibilità di consultare tale documentazione sul sito internet di ATM;
- ✓ includere nei contratti di fornitura/collaborazione esterna, oltre al rispetto della normativa vigente, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice di Comportamento 231, unitamente alla previsione delle iniziative da adottarsi in caso di mancato adempimento da parte di terzi di tale obbligo;
- ✓ riferire tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza su dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice di Comportamento 231 da parte di terzi;
- ✓ adottare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice di Comportamento 231

I compensi e/o le somme comunque riconosciute ai collaboratori nell'espletamento del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività da svolgere, indicata in contratto, tenuto conto delle condizioni di mercato ovvero delle tariffe professionali.

I pagamenti non potranno essere effettuati a soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

2.4 Rapporti con i Partners

Quando si partecipa ad iniziative congiuntamente ad altri soggetti, sia tramite la costituzione di *joint venture* insieme a uno o più partners, sia mediante l'acquisizione di partecipazioni in società ove sono presenti altri soci, i Destinatari devono:

- ✓ instaurare rapporti solo con *partners* o altri soci che godano di una reputazione commercialmente affidabile, che si ispirino a principi etici comparabili a quelli della Società ed operino in linea con il Codice di Comportamento 231;
- ✓ assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- ✓ segnalare tempestivamente alla Funzione aziendale preposta qualsiasi comportamento da parte della società partecipata, della *joint venture*, di un *partner* o di un socio che appaia contrario al Codice di Comportamento 231.

2.5 Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata

E' fatto divieto di falsificare, mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata falsificate.

Colui il quale riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false, informa il proprio superiore gerarchico o l'Organismo di Vigilanza, affinché provveda alle opportune denunce.

Articolo 3 – Trasparenza

3.1 Contabilità

Ogni operazione e/o transazione compiuta o posta in essere a vantaggio della Società o nel suo interesse deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate dalla Società; deve essere, altresì, assoggettabile a verifica.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Tali principi valgono anche per il caso di pagamento di somme o beni effettuati tramite persone o società che agiscono per conto della Società.

La Società richiede relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie, accompagnate da adeguata documentazione di supporto. E' fatto divieto a tutti i dipendenti di adottare comportamenti o dare luogo a omissioni che possano condurre alla registrazione di operazioni fittizie, o a registrazioni in modo fuorviante o non sufficientemente documentate, alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzie, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni della Società.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E' compito di ogni dipendente far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

3.2 Attività societaria e documentazione

Al fine di evitare il compimento dei reati societari espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001, qualsiasi prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sia richiesto da disposizioni di legge, deve essere redatto dai Destinatari del Codice di Comportamento con chiarezza, completezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nel rispetto dei principi previsti dal Codice di Comportamento²³¹.

Ogni destinatario deve garantire ed agevolare ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista da norme vigenti e non deve in alcun modo ostacolare tali attività di controllo legalmente attribuite ai soci, all'Organismo di Vigilanza, al collegio sindacale ed alla società di revisione.

Deve, inoltre, osservare, e far osservare, rigorosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Deve, infine, essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

3.3 Rapporti con l'Autorità di Vigilanza

Devono essere effettuate con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla normativa nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

3.4 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria o a loro parenti o conviventi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Articolo 4 - Divieto di detenzione di materiale pedopornografico

È fatto assoluto divieto di distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare, detenere presso i locali della Società, i depositi e i magazzini, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali realizzati utilizzando immagini di minori.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 5 - Gestione di denaro, beni o altre utilità

È fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

La Società vieta l'adesione a qualsiasi tipo di accordo di cui è noto o di cui esista il sospetto che sia posto in essere per agevolare qualsiasi acquisizione, conservazione, uso o controllo di qualsiasi proprietà o denaro volto a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Se un dipendente ha il sospetto che sia in corso un'operazione di riciclaggio di danaro deve informare l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 6 – Aggiotaggio e abusi di mercato

I dipendenti e gli altri Destinatari, essendo in possesso di informazioni privilegiate acquisite in funzione della loro posizione all'interno della Società, devono astenersi dall'acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, dal raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate e dal comunicare tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro.

Gli stessi devono astenersi dal diffondere notizie false o dal porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Articolo 7 – Comunicazioni di dati e informazioni societarie

Le informazioni verso l'esterno riguardanti la Società devono essere tempestive e coordinate e devono essere fornite in maniera veritiera e omogenea.

Tutte le informazioni riguardanti la Società devono essere fornite soltanto dai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno.

A fronte di richieste di dati e informazioni aziendali riservate da parte di soggetti esterni (privati, università, stampa, ecc...), i Destinatari devono astenersi dal fornire direttamente o indirettamente le informazioni, ma devono indirizzare la richiesta alle funzioni aziendali competenti.

I soggetti incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti alla Società, anche sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione devono attenersi alle disposizioni emanate dalla Società e ricevere, ove previsto, l'autorizzazione preventiva della funzione a ciò delegata.

Articolo 8 – Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, costituito ai sensi del d.lgs. 231/2001, ricopre il ruolo di garante della corretta applicazione del Codice di Comportamento 231.

Tale organo verifica la conformità dei comportamenti dei Destinatari del Codice di Comportamento alle norme dello stesso ed è competente a darvi attuazione.

Articolo 9 – Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Ad ogni Destinatario del Codice di Comportamento 231 viene chiesta la conoscenza delle norme in tale documento contenute e delle disposizioni di riferimento che regolano l'attività da questi svolta.

Essi hanno l'obbligo di:

- ✓ astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
- ✓ rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- ✓ riferire tempestivamente ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza:
 - qualsiasi notizia in merito a possibili loro violazioni;
 - qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle.

Tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

OdV@atm-mi.it

La Società e l'Organismo di Vigilanza agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

All'Organismo di Vigilanza vengono, inoltre, trasmesse, per il tramite del Comitato Etico, le notizie di comportamenti non conformi al Codice Etico del Gruppo ATM aventi risvolti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Sono escluse dalla tutela le denunce che per forma o contenuto siano esclusivamente diffamatorie.

Articolo 10 - Disposizioni finali

Qualsiasi modifica al presente Codice di Comportamento 231 deve essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.